REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI

(approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 35 del 16/05/2018)
modificato con delibera n. 29 del 15/05/2025

Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità
di arrampicarsi sugli alberi
lui passerà la sua vita a credersi stupido.
Einstein

PREMESSA

La valutazione è una azione sistematica e continua che affianca il processo di insegnamento -apprendimento per guidare e motivare al miglioramento continuo, divenendo essa stessa strumento formativo finalizzato a garantire il successo formativo di tutti e di ciascuno.
Essa ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.
Per i docenti la valutazione costituisce lo strumento privilegiato che permette loro la continua e flessibile regolazione della progettazione educativo didattica, nonché la verifica critica dell'efficacia dell'intervento didattico e delle strategie adottate in rapporto agli obiettivi da raggiungere.
In quanto strumento *formativo,* la valutazione raccoglie informazioni e dati che fornisce all'alunno, rendendolo consapevole degli obiettivi conseguiti e della sua posizione rispetto agli obiettivi prefissati, promuove l'autoconsapevolezza e la conoscenze di sé, delle proprie potenzialità e difficoltà, la riflessione sulla propria attività di apprendimento allo scopo di potenziare il senso di responsabilità, la volontà di miglioramento delle prestazioni, il controllo dell'efficacia del proprio metodo di lavoro. L'autovalutazione si connota come esperienza altamente formativa per l'alunno poiché lo rende soggetto attivo nel proprio processo di crescita personale e sociale.

ART. 1 FONTI NORMATIVE *(modificato con delibera n. ___ del 15/05/2025)*
Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n, 62 disciplina le modalità di valutazione e certificazione delle competenze nonché le modalità di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera i) della legge 13 luglio 2017 n. 107.
Gli indirizzi generali e specifici delle suindicate norme sono statuiti nel Testo Unico sull'Istruzione, D.lgs. 297/94, nella L 53/03 e nel D.lgs. 59/04, oltre che nel DPR 275/99 e nella L 169/08.
la legge 1° ottobre 2024, n. 150 recante "*Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati*", è intervenuta sulla valutazione degli apprendimenti per gli alunni di scuola primaria e sulla valutazione del comportamento per gli alunni di scuola secondaria di primo grado, modificando e integrando gli articoli 2 e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
L' OM 3 del 09/01/2025 emanata ai sensi della legge 1° ottobre 2024, n. 150 disciplina le modalità della valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni della scuola primaria e le modalità della valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni della scuola secondaria di primo grado.
La nota 2867 del 23/01/2025 reca Indicazioni in merito alla valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e alla valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado.

Art. 2 FASI DELLA VALUTAZIONE
Si distinguono tre fasi fondamentali, che sottendono tre diverse funzioni:

1. **Valutazione diagnostica o iniziale**

Serve ad individuare, attraverso prove di ingresso e l'osservazione sistematica, il livello di partenza degli alunni, accertando il possesso dei prerequisiti e le caratteristiche trasversali e non cognitive (personalità, atteggiamento nei confronti della scuola, ritmi e stili di apprendimento, motivazione, partecipazione,

autonomia). La raccolta di informazioni, che definisce la situazione di partenza della classe, sarà finalizzata alla costruzione del progetto educativo e didattico e alla predisposizione di eventuali attività di recupero, consolidamento, potenziamento.

I parametri presi in considerazione sono:

- partecipazione alle attività scolastiche
- impegno e capacità organizzativa
- socializzazione e comportamento
- abilità di base (linguistiche, logico – matematiche, tecnico espressive, motorie)

2. **Valutazione formativa o *in itinere***

È finalizzata a cogliere informazioni analitiche e continue sul processo di apprendimento. Fornisce ai docenti indicazioni circa lo scostamento tra gli obiettivi programmati e i risultati ottenuti al fine di attivare eventuali correttivi all'azione didattica o disporre, in corso d'opera, interventi di potenziamento, consolidamento o di recupero. Persegue uno scopo essenzialmente promozionale e assume come punto di riferimento non tanto il prodotto, quanto il percorso di maturazione complessiva. Con essa si verifica anche l'efficacia del proprio metodo di lavoro (autovalutazione).

3. **Valutazione sommativa**

Rileva, alla fine del primo e secondo quadrimestre, i livelli di apprendimento e di formazione degli alunni, raggiunti in relazione a:

- progresso rispetto ai prerequisiti
- livelli motivazionali
- standard organizzativi nella gestione del lavoro
- impegno
- partecipazione

Art. 3 MODALITA' DI VALUTAZIONE

La valutazione è coerente con l'offerta formativa della scuola, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti con il presente regolamento e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa attraverso:

• Votazioni in decimi rapportate ai differenti livelli di apprendimento
• Giudizio descrittivo

L'accertamento degli apprendimenti disciplinari si effettua mediante verifiche formative, in itinere nel corso dell'attività didattica, e sommative a conclusione di ogni percorso didattico.
La valutazione delle verifiche sia orali che scritte che quelle pratiche sarà motivata e verrà comunicata tempestivamente agli alunni, per favorire il processo di autovalutazione.

Gli strumenti di verifica saranno:
verifiche scritte:

- Prove oggettive (a scelta obbligata, a scelta multipla, di corrispondenza, di completamento)
- Prove semi strutturate
- Prove soggettive (componimenti, relazioni, sintesi)

- Esercizi
- Soluzione problemi

saranno strutturate secondo livelli di difficoltà graduati, per permettere agli alunni di rispondere secondo le loro possibilità. Prove diversificate saranno somministrate agli alunni con certificazione di disabilità, DSA o di svantaggio e in tutti i casi previsti dal team docente quando siano previsti percorsi di apprendimento individualizzati o personalizzati.

verifiche orali:

- Relazioni su attività svolte
- Interrogazioni
- Interventi
- Discussione su argomenti di studio

sarà riservata una particolare attenzione alle verifiche orali, perché si ritiene che la capacità di espressione costituisca non solo un obiettivo didattico (imparare a parlare favorisce la capacità di riflettere e di scrivere), ma anche un obiettivo educativo (imparare a parlare in pubblico incrementa la stima di sé, dà sicurezza, favorisce l'articolazione del pensiero...)

verifiche pratiche

- Prove grafico-cromatiche
- Prove strumentali e vocali
- Test motori

riguardano performance artistico-sportive che favoriscono la capacità di imparare ad affrontare il pubblico e sono palestra per l'autostima personale.

La valutazione delle competenze assume grande rilevanza educativa poiché stimola l'alunno all'autovalutazione e alla conoscenza di sé attraverso la riflessione sulla propria esperienza di apprendimento e la valutazione circa l'adeguatezza delle sue prestazioni rispetto ai compiti richiesti.

Gli strumenti di valutazione finalizzati ad accertare le competenze opportunamente integrati da osservazioni sistematiche significative e da autobiografie cognitive saranno rappresentati da:

PROVE AUTENTICHE	– Compiti di realtà (es. risolvere una situazione problematica reale)
PROVE ESPERTE	– costruire un prodotto (es. mappa geografica o storica), dar prova di sapere cantare (es. cori), rappresentare un passo letterario (es. drammatizzazione)ecc.

Art. 4 STRATEGIE PER IL MIGLIORAMENTO

L'IC" B. Antonazzo" attiva pratiche didattiche che hanno come finalità il successo formativo degli studenti:

- Cooperative learning, peer-education e attività laboratoriali
- Metodologie innovative nella didattica
- Ambienti di apprendimento innovati e volti a promuovere la centralità degli allievi
- Strategie inclusive
- Progetti e percorsi di benessere in classe per migliorare il clima relazionale.

Nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa vengono attivate specifiche strategie e azioni per il miglioramento dei livelli di apprendimento nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
Per migliorare il processo formativo degli alunni, la scuola si impegna ad individuare ed adottare le strategie maggiormente efficaci quali attività di recupero o potenziamento individuali o in piccolo gruppo in orario curricolare e/o extracurricolare.
Per favorire i rapporti scuola-famiglia, vengono adottate modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico degli alunni. Qualora si registrino situazioni di scarso rendimento tali da mettere a rischio il successo scolastico degli allievi il consiglio di classe provvederà a comunicare per iscritto alle famiglie la necessità di attivare percorsi di recupero.
Tale comunicazione sarà resa in tempo utile per consentire la realizzazione del recupero. Una volta segnalate le difficoltà, la scuola monitora i percorsi di attivazione e l'efficacia delle strategie migliorative messe in atto, mantenendo contatti periodici con la famiglia, in particolare nei casi in cui si ipotizzi la necessità di opportuni interventi specialistici. Nel caso in cui la famiglia non riconosca la necessità di collaborare per il superamento delle difficoltà rilevate, i docenti informeranno il Dirigente Scolastico e collegialmente valuteranno le modalità di intervento.

Art. 5 CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documentando lo sviluppo dell'identità personale e promuovendo l'autovalutazione di ogni alunno in ordine alle conoscenze, abilità e competenze acquisite.

La valutazione globale, oltre al livello di conseguimento degli obiettivi cognitivi, terrà conto:

1. della situazione di partenza
2. delle reali capacità dell'alunno
3. dell'impegno dimostrato per superare eventuali carenze o difficoltà
4. dell'evoluzione del processo di apprendimento, della maturazione personale e del metodo di lavoro
5. della partecipazione alle attività didattiche, della socializzazione e della collaborazione.

La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe.
I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti.
La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.
I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno.
Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.
La valutazione delle attività svolte nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione» trova espressione nel complessivo voto delle discipline dell'area storico-geografica ai sensi dell'art. 1 della legge 169/2008.
I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.

La valutazione relativa all'insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative, per gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.

Per la **scuola dell'infanzia** non si procede a valutazione ma si definiscono le modalità e i criteri di osservazione dei processi di apprendimento che consentono lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia e della competenza e che avviano alla cittadinanza. La scuola dell'infanzia si raccorda con la scuola primaria progettando percorsi di continuità e fornendo elementi utili alla valutazione in ingresso.

La valutazione, che viene espressa in coerenza con l'offerta formativa, la personalizzazione/individualizzazione dei percorsi e con le Indicazioni nazionali per il curricolo, ha cadenza quadrimestrale.

Il Documento di Valutazione può essere visionato on-line dalle famiglie nei mesi di febbraio e di giugno al termine degli scrutini. È possibile visionare altresì la nota allegata per la valutazione degli apprendimenti e dell'interesse dimostrati dagli alunni nell'insegnamento della religione cattolica o nelle attività alternative a tale insegnamento.

Nei mesi di novembre/dicembre e di aprile le famiglie ricevono le informazioni sugli esiti di apprendimento al termine dei bimestri. Gli esiti delle verifiche orali e scritte sono sempre accessibili alle famiglie attraverso il registro elettronico, costantemente aggiornato dai docenti, ma anche attraverso il diario degli alunni.

I genitori possono prendere visione delle verifiche e delle valutazioni riguardanti il proprio figlio anche durante gli incontri programmati per i colloqui individuali e durante le ore di ricevimento di ogni singolo docente.

Sia nella scuola primaria che nella scuola secondaria di I grado il team docenti o il consiglio di classe procede a convocazione della famiglia dell'alunno che presenta difficoltà di apprendimento per un colloquio informativo e di condivisione delle strategie di miglioramento della situazione. Nella scuola secondaria di I grado tali colloqui sono curati dal coordinatore di classe, possibilmente dall'intero team docenti nella scuola primaria. I colloqui sono previsti anche al permanere delle difficoltà già evidenziate e, nel mese di maggio, per i casi a rischio di non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del I ciclo di istruzione.

In caso di valutazione quadrimestrale inferiore a 6/10 in una o più discipline per obiettivi parzialmente o non ancora raggiunti, la scuola provvede alla segnalazione alle famiglie mediante colloqui individuali e ad attivare strategie e azioni per il miglioramento degli apprendimenti attraverso:

- moduli di recupero in orario scolastico durante la pausa didattica;
- organizzazione a classi aperte per gruppi di livello, ove possibile;
- attività di supporto dei docenti con ore di potenziamento e contemporaneità;
- strategie didattiche individualizzate, peer to peer, laboratori, apprendimento cooperativo; corsi di recupero pomeridiani, tenuto conto delle risorse disponibili.

Gli alunni sono resi partecipi dei criteri generali sulla base dei quali sono valutati e dei loro risultati, al fine di potenziare la capacità di autovalutazione.

Allegati:

- Criteri di valutazione Scuola Primaria **(Allegato 1)** *(modificato con delibera n. 29 del 15/05/2025)*
- Criteri di valutazione Scuola Secondaria di Primo Grado **(Allegato 2)**

Art. 6 VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

La valutazione del comportamento mira a favorire nell'allievo l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei **propri doveri**, nella conoscenza e nell'esercizio dei **propri diritti**, nel **rispetto dei diritti altrui e delle regole** che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare (art. 7, comma 1, D.P.R. n. 122/2009).

Nei rapporti con le famiglie occorre garantire **un'informazione trasparente sui criteri assunti** nella valutazione del comportamento, promuovendo **la partecipazione e la corresponsabilità educativa**, nella distinzione di ruoli e funzioni (Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012).
Ai sensi dell'art. 2, comma 5, del D.lgs. 62/2017, la valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza (Competenze sociali e civiche, Spirito di iniziativa e imprenditorialità, Imparare ad imparare) e viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.
Per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249, la valutazione periodica e finale del comportamento ai sensi dell'art. 5 dell'OM 3/2025 è espressa con voto in decimi, Il voto attribuito al comportamento degli alunni in sede di scrutinio finale è riferito all'intero anno scolastico. In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato per gli alunni a cui è attribuito un voto di comportamento inferiore a sei decimi

Allegati:

- Valutazione del comportamento Scuola Primaria **(Allegato 3)**
- Valutazione del comportamento Scuola Secondaria di Primo Grado **(Allegato 4)** *(modificato con delibera n. 29 del 15/05/2025)*

La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica (IRC) e delle attività alternative per coloro che non si avvalgono dell'IRC viene espressa sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti mediante GIUDIZIO SINTETICO (non sufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo) e resa su una nota distinta secondo i descrittori riportati nella specifica tabella

Art. 7 VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI, CON DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO E DIVERSAMENTE ABILI

La presenza di alunni diversamente abili, con disturbi specifici dell'apprendimento, con bisogni educativi speciali, in situazione di disagio e di alunni stranieri impone la progettazione di percorsi formativi individualizzati che integrano il curricolo scolastico. I docenti di classe, in collaborazione con i docenti di sostegno, ove presenti, provvedono a graduare e/o differenziare le prove da somministrare in relazione agli obiettivi di apprendimento previsti per gli alunni che siano stati destinatari, ai fini della valutazione, di percorsi didattici individualizzati (PEI per i diversamente abili) e personalizzati (PDP per gli alunni DSA e con bisogni educativi speciali).
La valutazione degli alunni disabili, degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento e con bisogni educativi speciali avverrà, sia in relazione ai livelli di apprendimento che per il comportamento, sulla base di quanto previsto ai fini della valutazione nei relativi PEI e PDP.
Per la valutazione degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento si applica quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 62/2017.
I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione, come previsto dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1999, n. 394, e sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani". (art. 1, c. 8, D.Lgs. 62/2017).

Art. 8 AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA

Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, saranno attivate, a cura dei docenti della classe, specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
I docenti della classe, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

Art. 9 VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale é richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DLgs 62/2017 sono ammesse le seguenti deroghe congruamente documentate purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati (nota del MIUR n. 20 del 04 marzo 2011), con permanenza sia in casa che in ospedale;
- terapie e/o cure programmate adeguatamente documentate;
- limitatamente agli alunni stranieri, assenze dovute a periodi di rimpatrio;
- assenze per accertato grave disagio sociale caratterizzate dall'intervento dei servizi sociali, socio-sanitari etc;
- assenze dovute ad altri impedimenti di forza maggiore;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
- gravi motivi di famiglia debitamente documentati;
- assenze dovute a sanzioni disciplinari costituite dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, ai sensi della C.M. Prot n. 3602/P0 del 31/7/2008.

Le circostanze predette possono coesistere e concorrere cumulativamente.

Tutte le assenze rientranti nelle deroghe debbono essere documentate mediante valida certificazione rilasciata dai soggetti competenti o per mezzo di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.
La documentazione relativa alle motivazioni che possono dare applicazione alle suddette deroghe deve essere tempestivamente consegnata al dirigente scolastico durante il corso dell'anno e prima degli scrutini finali. Detta documentazione sarà valutata dal Consiglio di classe se rientrante nella casistica prevista.
In ogni caso l'anno scolastico non è da considerarsi valido se il Consiglio di classe, nonostante le l'applicazione delle suddette deroghe, non dispone di elementi minimi di valutazione considerata la non sufficiente

permanenza del rapporto educativo; l'invalidità dell'anno scolastico non consente di procedere a scrutinio con la conseguente non ammissione all'anno successivo o agli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione.

Art. 10 AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E ALL'ESAME DI STATO

Il consiglio di classe prima di procedere allo scrutinio finale verificherà, per ciascun alunno:

- la validità dell'anno scolastico secondo quanto previsto dall'art. precedente,
- che non sia incorso nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame di Stato prevista dall'art. 4, commi 6, 9-bis del D.P.R. 249/1998.
- Che abbia sostenuto le prove INVALSI (prova nazionale) nel mese di aprile in quanto condizione necessaria per l'ammissione all'esame di stato conclusivo del I ciclo ai sensi dell'art. 7, comma 4, del DLgs 62/2017.

In caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, ossia in caso di valutazioni inferiori a sei decimi, il Consiglio di classe può non ammettere l'alunno alla classe successiva o all'esame di stato conclusivo, motivando la decisione.
Sono considerate insufficienze gravi le valutazioni espresse con 4/10; insufficienze lievi le valutazioni espresse con 5/10.
Il Consiglio di classe procede alla discussione per la non ammissione nel caso l'alunno presenti una valutazione non sufficiente in più discipline, tenendo conto dei seguenti criteri:

- Conoscenze frammentarie, riferite a livelli lontani dai minimi requisiti stabiliti in sede di programmazione didattico-educativa dai Consigli di Classe per una valutazione sufficiente nella singola disciplina.
- Mancato o scarso miglioramento conseguito, rilevando e valutando la differenza tra il livello di partenza e il livello finale.
- Valutazione negativa sulla possibilità dell'alunno di seguire proficuamente le attività didattiche nell'anno scolastico successivo.
- Andamento scolastico non suffragato da un pur minimo interesse, da una non accettabile partecipazione al dialogo educativo sul piano dei risultati.
- Irregolare o mancata frequenza ai corsi di recupero organizzati dalla scuola.
- Frequenza irregolare.
- Comportamento scorretto.

Nella decisione si terrà conto anche delle ripetenze pregresse.

La decisione del Consiglio sulla non ammissione alla classe successiva o all'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è assunta a maggioranza; se la valutazione dell'insegnante di Religione Cattolica, per gli alunni che si avvalgono dell'IRC, è determinante, il giudizio deve essere motivato e scritto a verbale; allo stesso modo, si procede con espressione di giudizio motivato a verbale se risulta determinante la valutazione espressa dal docente incaricato dello svolgimento delle attività alternative all'IRC.

Art. 11 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce. ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti presente regolamento. un voto di ammissione espresso in decimi. senza utilizzare frazioni decimali.

Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.
Nell'ottica della valorizzazione del miglioramento dell'apprendimento rispetto ai livelli di partenza, considerando l'intero percorso triennale, nello scrutinio finale il voto di ammissione è assegnato nel seguente modo:
1. viene calcolata la media dei voti finali conseguiti nel primo anno (M1) e la media dei voti finali conseguiti nel secondo anno (M2);
2. viene calcolata la media tra le due medie di cui al punto 1) (M1,2);
3. viene calcolata la media dei voti finali reali conseguiti nel terzo anno (M3);
4. viene calcolata la media fra M1,2 e M3, che sarà arrotondata all'unità successiva in caso di frazioni di voto pari o superiori a 0,50.
Nel caso di frazioni di voto inferiori a 0,50, si potrà assegnare anche ulteriore punteggio fino al raggiungimento di un voto superiore tenuto conto:

- del miglioramento nel processo di apprendimento e dei traguardi raggiunti nel triennio rispetto alla base di partenza;
- della valutazione del comportamento sociale e di lavoro dimostrato nel triennio.

Art. 12 VALUTAZIONE DELLE PROVE D'ESAME E DETERMINAZIONE DEL VOTO FINALE

La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di criteri comuni adottati dalla commissione, attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, senza frazioni decimali.
Alla prova scritta di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi. senza utilizzare frazioni decimali.
Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio.
La sottocommissione, quindi, determina in prima istanza la media dei voti delle prove scritte e del colloquio, esprimendo un unico voto, eventualmente anche con frazione decimale, senza alcun arrotondamento.
La media di tale voto con il voto di ammissione determina il voto finale che, se espresso con frazione decimale pari o superiore a 0.5. viene arrotondato all'unità superiore.
Su proposta della sottocommissione, la commissione delibera il voto finale per ciascun alunno.
Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10.
La commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito un voto di 10/10, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale.
L'esito dell'esame è pubblicato all'albo dell'istituto con indicazione del voto finale conseguito espresso in decimi; per i candidati che non superano l'esame è resa pubblica esclusivamente la dicitura "Esame non superato" senza esplicitazione del voto finale conseguito.